



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

INFORMATIVA PERIODICA

Valutazione e Controlli

29 marzo 2019

Presentazione	2
OIC (Organismo Italiano di Contabilità)	3
OIV (Organismo Italiano di Valutazione)	7
Principi di revisione	9
Controlli interni	11

Presentazione

Cara/o collega,

con piacere ti invio il primo numero per l'anno 2019 dell'informativa "Valutazione e controlli", con cui porto alla tua attenzione le numerose novità in materia di Principi Contabili e Principi Italiani di Valutazione, nonché le attività del Consiglio Nazionale in tema di Principi di Revisione e Controlli Interni.

Nello specifico, nella sezione sui Principi Contabili troverai indicazioni sui bilanci 2018, a partire, ad esempio, dalle modifiche che hanno interessato l'OIC 28, la *discussion paper* sui ricavi, oltre all'evidenza della pubblicazione, da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità, delle bozze dei Documenti Interpretativi n. 4 e n. 5 e, da parte del CNDCEC, del documento "*L'informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati*".

Nella sezione relativa ai Principi di Valutazione è possibile ritrovare un estratto del *discussion paper*, del documento "*Impairment test ai sensi dello IAS 36. Linee guida per gli organi di amministrazione e di controllo, il management e l'esperto di valutazione (interno o esterno)*".

Nella sezione Principi di Revisione viene richiamata la versione aggiornata del documento "*La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti*".

Per concludere, nella sezione su Controlli Interni, con riferimento alle società non quotate, si richiama il ruolo del collegio sindacale alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della crisi), mentre per le società quotate ci si sofferma su un documento di approfondimento sull'autovalutazione del collegio sindacale a cui sta lavorando il Gruppo di Lavoro "*Revisione Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*".

Oltre a quanto riportato, anche in quest'ultimo trimestre il Consiglio Nazionale si è dimostrato particolarmente attivo nei tavoli di confronto con altri enti istituzionali, al fine di sottolineare, attraverso un fattivo contributo, l'importanza per il tessuto economico di dialogare con i Commercialisti.

Inoltre, ti ringrazio anticipatamente, per qualunque suggerimento mi vorrai far pervenire, al fine di migliorare lo strumento dell'"informativa" sia da un punto di vista "formale" che di contenuti.

Buona lettura

Raffaele Marcello

*Consigliere Nazionale con delega alla Revisione legale,
Principi contabili e di valutazione,
Sistema di amministrazione e controllo*



Novità per i bilanci 2018

Pubblicazione emendamenti OIC

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha approvato il 28 gennaio 2019 alcuni ["Emendamenti ai principi contabili nazionali"](#).

Più specificamente, tali emendamenti riguardano:

- eliminazione dell'OIC 7, *I certificati verdi*, in ragione del fatto che la normativa sui certificati verdi è terminata nel 2018;
- integrazione dell'OIC 28, *Patrimonio netto*, per inserire nella nota integrativa l'informativa del *fair value* dei *warrant* dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società, per i quali il numero di azioni assegnate ai possessori è determinato solo al momento dell'effettivo esercizio dell'opzione. È da evidenziare che l'informativa inerente ai contratti derivati aventi ad oggetto azioni proprie non rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 32, *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio*, in quanto i contratti in esame sono considerati elementi del patrimonio netto;
- rettifica dell'OIC 32, *Strumenti finanziari derivati*, con la quale è previsto che il rilascio della riserva di copertura dei flussi finanziari a conto economico -caso che si verifica nel caso in cui la perdita imputata in precedenza alla riserva "AVII) *Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*" sia ritenuta non temporanea - impatti sull'area operativa, ossia specificamente sulla voce "B13) *Altri accantonamenti*", anziché sull'area finanziaria, ossia sulla voce "D19d)

Svalutazioni di strumenti finanziari derivati".

Gli emendamenti si applicano a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2018. Gli emendamenti apportati ad OIC 28 e OIC 32 possono essere applicati prospetticamente in base a quanti previsto dall'OIC 29.

Discussion Paper OIC, Ricavi e conseguente Informativa n. 14 del 19 febbraio 2019 del CNDCEC

In data 12 febbraio, l'OIC ha pubblicato il [Discussion Paper \(DP\), Ricavi](#). L'OIC ha chiarito nel documento medesimo che lo scopo di un *discussion paper* (DP) è quello di "raccolgere contributi da parte degli stakeholder su questioni contabili di portata generale su cui sono state ricevute segnalazioni da parte degli operatori stessi".

In questa logica, i DP non dovrebbero contenere posizioni od orientamenti, bensì raccogliere i commenti degli *stakeholder* in merito alle tematiche esaminate. In base all'esito della consultazione, l'OIC valuterà se elaborare un nuovo principio contabile, intervenire in modo mirato, evitare qualunque attività di *standard setting* in quanto non ritenuta necessaria.

Il documento sottolinea già in apertura quali siano le principali problematiche:

- identificazione dell'unità elementare di contabilizzazione, considerando, in sintesi, se i beni e i servizi siano da contabilizzare distintamente oppure considerando l'operazione unitariamente;
- distinzione tra ricavi e fondi rischi e oneri, in casi particolari come in presenza di



premi, dove occorre stabilire se sia più appropriato procedere ad un accantonamento o al rinvio al futuro della quota di ricavo attribuibile al premio;

- rilevazione dei ricavi, individuando se questa debba avvenire in funzione del trasferimento dei rischi o del controllo.

Gli *stakeholder* possono inviare commenti al DP entro il 30 giugno 2019 all'indirizzo staffoic@fondazioneoic.it oppure cliccando direttamente sul collegamento ipertestuale contenuto in apertura del documento.

Il Consiglio Nazionale ha, quindi, inviato agli Ordini territoriali l'informativa n. 14 del 19 febbraio 2019 con la quale, oltre ad evidenziare la pubblicazione del citato DP, ha richiesto di poter ricevere commenti sul tema. L'intendimento è di produrre una risposta che possa rappresentare adeguatamente il sentimento della professione. I commenti possono essere inviati entro il 30 aprile 2019 all'indirizzo di posta elettronica paperoic@commercialisti.it.

Nell'Informativa è riportato anche che la rappresentanza del CNDCEC ha espresso, nel corso dei lavori di OIC, l'opinione che *“le eventuali modifiche di impostazione debbano interessare le sole imprese di maggiori dimensioni e che, allo stesso tempo, le correzioni alla prassi attuali per le imprese di minori dimensioni debbano concernere, nel caso in cui questo risulti rilevante dall'analisi dei commenti, solo aspetti specifici volti a migliorare la contabilizzazione di specifiche operazioni”*.

Comunicato stampa “Commercialisti, rinviabile l'approvazione del bilancio”

Il CNDCEC ha pubblicato sul proprio sito in data 21 febbraio 2019 il comunicato stampa

[“Commercialisti, rinviabile l'approvazione del bilancio”](#). Il comunicato ricorda anzitutto che, ai sensi dell'art. 2364c.c., le s.p.a. possono approvare il bilancio, in deroga agli ordinari 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, entro 180 giorni, qualora *“lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società”*. Tale previsione è estesa anche alle s.r.l. dall'art. 2478-bis c.c..

Il Consiglio Nazionale richiama, quindi, l'attenzione sul fatto che le nuove disposizioni dell'art. 1, commi 125-129 della legge 124/2017, per le imprese “che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati di pubblicare (si rinvia alla successiva informazione della Sezione), nonché l'adozione delle rivalutazioni dei beni di impresa (Legge 145/2018, art. 1, commi 940-950) potrebbero richiedere tempi di elaborazione che mal si conciliano con l'approvazione del bilancio entro i 120 giorni.

Pubblicazione Bozza OIC dei Documenti Interpretativi n. 4 e n. 5

L'OIC ha pubblicato il 25 febbraio 2019 le Bozze dei seguenti documenti:

- [Documento Interpretativo n. 4](#): Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati;
- [Documento Interpretativo n. 5](#): Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa.

I documenti ripropongono, con i dovuti aggiustamenti, le scelte interpretative già fornite sui medesimi temi dal [Documento](#)



[Interpretativo OIC n. 3](#), pubblicato nel marzo 2009, concernente *“Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di aggregazione aziendale”*.

Le Bozze in parola di documenti potevano essere commentate entro il 6 marzo u.s.

Pubblicazione documento *“L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati”*

In data 15 marzo 2019 il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento [“L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati”](#).

Il Consiglio ha voluto, con il contributo in esame, porre l’attenzione sui già citati obblighi informativi previsti dal legislatore della Legge 124/2017, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”* (art. 1, commi 125-129) per le imprese che ricevono contributi da amministrazioni pubbliche o società a queste equiparate. I beneficiari, destinatari dell’analisi del CNDCEC, sono tenuti alla pubblicazione dei *“contributi”* ricevuti nella nota integrativa del bilancio, qualora questi siano uguali o superiori a 10.000 euro.

La *ratio* della norma consiste, si ricorda, nel garantire una maggiore trasparenza nel sistema delle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti. Il documento si è focalizzato sulle diverse letture interpretative che possono emergere dall’analisi delle disposizioni.

Per quanto rileva l’ambito soggettivo, il Consiglio Nazionale evidenzia che la richiesta interessa le imprese che depositano il bilancio

e ritiene che in via prudenziale le micro-imprese, nonostante la lettura porterebbe tali imprese ad essere escluse dall’obbligo, riportino le informazioni richieste in calce al bilancio.

Con riferimento all’ambito oggettivo, è richiesto di fornire *“informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente”*. La lettura sistematica delle disposizioni conduce a ritenere che esolino dalla finalità della richiesta *“le operazioni svolte nell’ambito della propria attività, laddove sussistano rapporti sinallagmatici gestiti secondo regole del mercato”* nonché le misure agevolative rivolte alla generalità delle imprese, come le agevolazioni fiscali.

Altro tema preso in considerazione riguarda la tempistica dell’obbligo. In questo contesto, è fatto notare che l’informativa non possa che seguire le sorti del bilancio. Stante che devono essere indicati i contributi ricevuti nell’*“anno”*, la disciplina - che si applica a partire dai bilanci annuali che hanno inizio dal 1° gennaio 2018 - si riferisce all’anno precedente anche per i soggetti che non hanno coincidenza tra esercizio amministrativo e anno solare. Le società che, quindi, chiudono il proprio periodo amministrativo il 30 giugno 2019 dovrebbero includere nel proprio bilancio i contributi ricevuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

L’informativa interessa l’indicazione dei contributi *“ricevuti”*. Questo lascia presumere che il legislatore intenda richiedere ai beneficiari la rilevazione dei contributi secondo un criterio di cassa. Per i contributi



non monetari, è ritenuto che il valore di rilevazione iniziale del contributo costituisca il vantaggio economico da indicare.

Il documento suggerisce di riportare l'informativa in una sezione *ad hoc* della nota integrativa (preferibilmente in chiusura) con una modalità di esposizione tabellare che possa identificare chiaramente:

- soggetto erogante;
- contributo ricevuto;
- breve descrizione del contributo.

In ultimo, sono riportate alcune interpretazioni sulla tempistica a partire dalla quale si applicano i 3 mesi richiesti per la sanzione della restituzione dei contributi ricevuti all'erogante, sanzione ritenuta "eccessivamente severa" e che il Consiglio Nazionale ha proposto di modificare con l'introduzione di una misura sanzionatoria in misura fissa oppure proporzionale, non superiore allo 0,50%, dei vantaggi economici ricevuti.



Impairment Test: nuove linee guida per gli organi di amministrazione e controllo, il management e gli esperti di valutazione

L'OIV – Organismo Italiano di Valutazione – ha pubblicato, in forma di *Exposure Draft*, nuove linee guida per gli organi di amministrazione e di controllo, il *management* e gli esperti di valutazione. Si tratta di un *Discussion Paper* redatto congiuntamente con *Nedcommunity* che ha come *focus* le aree del processo di *Impairment Test* ai sensi dello IAS 36, caratterizzate spesso da procedure piuttosto disorganiche che trascurano gli obiettivi di trasparenza, chiarezza e completezza che, invece, dovrebbero contraddistinguere l'intera procedura.

In particolare, sono emersi da tempo, da parte dello IASB forti segnali di insoddisfazione relativamente alla qualità dell'*Impairment Test*: sempre più ridotta è, infatti, la correlazione fra i risultati scaturiti e le effettive condizioni economiche in cui si trovano le imprese. Ridotta correlazione causata da un'eccessiva discrezionalità nell'esercizio del *test*.

Va rilevato inoltre che, il processo di *Impairment Test* è sostanzialmente una stima del valore recuperabile delle attività iscritte in bilancio, e come ogni stima, è anch'essa intrinsecamente incerta, poiché si fonda sulla soggettività delle scelte, sulla complessità delle valutazioni e sul grado di informazioni disponibili.

Posto che l'incertezza non sia completamente eliminabile, le nuove linee guida pubblicate dall'OIV intendono fornire ai valutatori un percorso logico e ordinato da seguire, in sede di *Impairment Test*, al fine di minimizzare i

ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI DA ALTRI ORGANISMI

[Impairment test ai sensi dello IAS 36. Linee guida per gli organi di amministrazione e di controllo, il management e l'esperto di valutazione \(interno o esterno\)](#)

rischi di errore e identificare le attività più appropriate al contesto in esame, che precedono e disciplinano la stima del valore recuperabile.

L'*Impairment Test* è articolato in 4 fasi, ognuna delle quali identifica la categoria di soggetti competente, considerati il ruolo e i compiti specifici.

La prima fase comprende le analisi che precedono la definizione della procedura di *Impairment*, volte ad individuare, in particolare, l'impianto evolutivo più appropriato, il grado di approfondimento dell'analisi, la documentazione di supporto, nonché le competenze da far scendere in campo.

Successivamente, il secondo *step* prevede la definizione della procedura. Scopo di questa fase è l'individuazione delle soluzioni da implementare per fronteggiare le criticità dell'*Impairment test* emerse nella fase precedente, quali ad esempio un'informazione incompleta, numero troppo elevato di variabili chiave e di *key assumption*, ecc.

Nella terza fase dell'informazione prospettica e della stima del valore recuperabile, si mira a dare esecuzione alla procedura, stimando il valore recuperabile, rispettando i rimedi alle



criticità individuate nella prima fase.

Infine, il processo di *Impairment Test* si conclude con la verifica della ragionevolezza dei risultati, fornendo, inoltre, agli utilizzatori di bilancio, tutti quegli elementi utili a comprendere il motivo per cui sia probabile o meno che il valore recuperabile sia superiore o inferiore al valore contabile delle attività.

Pertanto, la definizione di una procedura adatta ad ogni specifica criticità, la verifica di adeguatezza dei tempi, delle competenze e delle risorse, nonché il controllo sull'implementazione della procedura e sulla ragionevolezza dei risultati raggiunti, modulati in ogni fase, permettono, dunque, di contenere l'ostica discrezionalità dell'*Impairment Test*.



Il CNDCEC ha pubblicato la versione aggiornata del documento *“La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”*

Per il quarto anno consecutivo, il CNDCEC ha pubblicato sul proprio sito *web* il modello di relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2018 che, come di consueto, recepisce le ultime evoluzioni normative e regolamentari in tema di bilancio e di revisione legale dei conti.

Il modello di relazione unitaria è stato pubblicato sul sito del CNDCEC in tempo utile al fine di consentirne l'utilizzo per la predisposizione delle relazioni per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, costituendo in tal senso un tempestivo strumento di supporto per il sindaco-revisore.

Infatti, con tale documento, il CNDCEC intende agevolare i sindaci-revisori nel predisporre un documento unico in grado di rispondere congiuntamente alle due differenti necessità di rendicontazione: da un lato, quella della funzione di vigilanza del collegio sindacale (*ex art. 2429, comma 2, c.c.*); dall'altro, invece, quella della funzione di revisione legale (coerentemente a quanto richiesto dall'art. 14 del Decreto Legislativo. 39/2010 e dal contenuto dei principi di revisione internazionali ISA Italia), predisponendo un modello di relazione che sposa le due differenti forme di rendicontazione. Si ricorda, infatti, che i risultati della funzione di vigilanza del collegio sindacale sono rendicontati in forma libera; mentre, i risultati della revisione legale devono essere rendicontati in forma

ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI DAL CNDCEC

[La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti](#)

standardizzata in conformità ai dettami dei principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Il modello di relazione unitaria appena pubblicato dal CNDCEC tiene conto delle recenti modifiche intervenute nella disciplina del bilancio di esercizio, nonché del documento *“Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”*, emanato dal CNDCEC ad aprile 2018. Invece, non si registrano novità, rispetto alla precedente versione del medesimo documento (pubblicata nel marzo 2018), per quanto attiene alla struttura e al contenuto della relazione di revisione.

Nel dettaglio, il contenuto del modello di relazione unitaria proposto nella quarta edizione del documento in oggetto considera il caso in cui la società si è avvalsa della legge di rivalutazione 2019 (Legge 145/2018) dei beni d'impresa: in tale fattispecie, il sindaco-revisore dovrà porre in essere le normali procedure di controllo finalizzate a verificare la corretta contabilizzazione della rivalutazione e dell'imposta sostitutiva, nonché finalizzate a verificare che la società abbia fornito adeguata informativa. Qualora il sindaco-revisore ritenga necessario richiamare l'attenzione degli utilizzatori su tale aspetto, che, secondo il suo giudizio professionale, riveste



PRINCIPI DI REVISIONE

un'importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, egli potrà inserire nella relazione un richiamo di informativa in conformità al principio di revisione ISA Italia 706.

Al sindaco-revisore è richiesto anche di indicare nella relazione unitaria (Parte B2) i criteri seguiti nella rivalutazione e di attestare che la stessa rivalutazione non sia eccedente rispetto al valore effettivamente attribuibile ai beni, con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri, trattandosi di partecipazioni.

Altre novità riguardanti il bilancio dell'esercizio 2018, illustrate nel documento del CNDCEC, sono:

- a) l'obbligo di fornire informazioni nella nota integrativa relativamente a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro (Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129);
- b) gli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati (Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136).

Con riguardo alla fattispecie *sub a)*, il sindaco-revisore esercita la tradizionale attività di vigilanza sul rispetto della legge e sui principi di corretta amministrazione di cui all'art. 2403 c.c., oltre ad effettuare, se previste nella pianificazione, le normali procedure di

revisione sulla corretta contabilizzazione delle sovvenzioni ed i contributi.

In relazione al caso *sub b)*, qualora la società deroghi al criterio di valutazione previsto dall'art. 2426 c.c. e valuti i titoli iscritti nell'attivo circolante al loro valore di iscrizione, anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato (deroga concessa dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), il sindaco-revisore dovrà verificare la corretta contabilizzazione dei titoli e il rispetto degli obblighi informativi. Se il sindaco-revisore ritiene necessario richiamare l'attenzione degli utilizzatori su tale deroga che, secondo il suo giudizio professionale, ha effetti rilevanti per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, egli potrà inserire nella relazione un richiamo di informativa in conformità al citato principio di revisione ISA Italia 706.

Infine, si fa presente che unitamente al documento *"La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti"*, è liberamente scaricabile - dal sito web del CNDCEC - il modello di relazione unitaria in formato *word* modificabile che rappresenta, quindi, un immediato ed utile strumento di lavoro per il sindaco-revisore.



Società non quotate

L'organo di controllo nella s.r.l. alla luce delle modifiche apportate dal Codice della crisi

Il 16 marzo è entrato in vigore l'art. 379 del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, che ha modificato in maniera incisiva l'assetto dei controlli di s.r.l. e di società cooperative.

Sono stati ampiamente rimaneggiati, infatti, i commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c. tramite la revisione dei casi in cui la società è obbligatoriamente tenuta a nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore, oltre ai casi in cui la società sia tenuta alla redazione del consolidato o controlli una società obbligata alla revisione legale, diventa obbligatoria se la società per 2 esercizi consecutivi abbia superato almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio 10 unità. È la legge a precisare che, con riferimento all'ambito temporale di rilevazione del superamento dei detti limiti, si tratta dei 2 esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore dell'art. 379 del Codice della crisi.

L'obbligo di nomina scatta, dunque, al superamento per 2 esercizi consecutivi di almeno uno dei limiti e non più di 2 dei vecchi limiti, come previsto nel previgente art. 2477 c.c. L'obbligo, inoltre, verrà a cessare se per 3 esercizi consecutivi (e non più per 2 esercizi

consecutivi, come previsto nella versione previgente della disposizione) non sia superato alcuno dei predetti nuovi limiti.

L'art. 379, comma 3, del Codice della crisi, dispone che, al ricorrere delle condizioni che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore, le società già costituite devono provvedere alla nomina e, se necessario, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto. La nomina, l'adeguamento dello statuto e la modifica dell'atto costitutivo può essere effettuata entro 9 mesi dalla data del 16 marzo 2019.

Anche il comma 5 dell'art. 2477 c.c. viene inciso dall'art. 379 del Codice della crisi, e, più precisamente, dal comma 2 di tale disposizione. Con essa il legislatore, infatti, per un verso, ha esteso al conservatore del registro delle imprese la possibilità di segnalare al tribunale la mancata nomina dell'organo di controllo da parte dell'assemblea qualora, pur ricorrendo le condizioni di obbligatorietà, quest'ultima non vi abbia provveduto e, per altro verso, ha reso applicabili le disposizioni di cui all'art. 2409 c.c., e dunque la denuncia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione potenzialmente dannose per la società, anche alle s.r.l. prive di organo di controllo (con ciò confermando implicitamente che, nelle s.r.l. in cui la nomina dell'organo si renda obbligatoria, quest'ultimo ha la legittimazione alla denuncia al tribunale).



Società quotate

L'autovalutazione del collegio

Il gruppo di lavoro per la revisione delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate sta procedendo con la predisposizione di un documento che fornirà alcune indicazioni applicative in merito alla redazione della relazione di autovalutazione del collegio sindacale.

In diretta correlazione con la norma Q.1.1., il documento chiarisce l'ambito del processo condotto ad inizio mandato, in occasione della prima riunione, ovvero con periodicità annuale, dal collegio sindacale, al fine valutare la composizione qualitativa e quantitativa nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'organo.



Hanno collaborato a questo numero

Cristina Bauco

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Raffaele D'Alessio

Componente del gruppo di lavoro CNDCEC per l'area di delega Revisione legale

Nicola Lucido

Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Alessandra Pagani

Ricercatrice area revisione legale CNDCEC

Laura Pedicini

Ricercatrice area revisione legale CNDCEC

Matteo Pozzoli

Esperto CNDCEC

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT

